



LICEO STATALE “G. CARDUCCI”

Via S.Zeno 3 - 56127 Pisa

Scienze Umane, Linguistico, Economico-sociale, Musicale

telefono: +39 050 555 122 fax: +39 050 553 014
codice fiscale: 80006190500 codice meccanografico: PIPM030002
email: pipm030002@istruzione.it pec: pipm030002@pec.istruzione.it
sito: www.liceocarducci.gov.it codice univoco ufficio: UFK690

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art.10, comma 3, lettera a del T.U.16/4/94, n.297 (Disposizioni legislative in materia di istruzione), VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99 n. 275 (Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche)

VISTI gli artt. 2, 3 e 4 del DPR 24/6/98, n. 249 e DPR 21/11/07, n. 235 (Statuto delle studentesse e degli studenti)

VISTO l'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107

VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore

ACQUISITO Il parere favorevole del Collegio dei Docenti

EMANA il seguente

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età, condizione o provenienza, sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale e razziale, come affermato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24.06.1998, n.249).

Il presente regolamento tiene conto del D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 di modifica dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, sottolineando la funzione educativa della sanzione disciplinare per il recupero dello studente.

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Questa Scuola ha un Piano dell'Offerta Formativa (POF) che costituisce, insieme al presente Regolamento, il riferimento necessario per ogni comportamento individuale e collettivo. In Esso sono enunciati gli obiettivi, le metodologie e i criteri formativi a cui la scuola, con tutte le sue componenti, intende ispirarsi. Al POF si rinvia per ogni questione non enunciata nel presente Regolamento di Istituto.

TITOLO I Organi Collegiali

Art. 1 Organi Collegiali dell'istituto

Gli organi collegiali sono: il Consiglio d'Istituto, la Giunta esecutiva, il Collegio dei docenti, i Consigli di classe, il Comitato degli studenti, Il comitato dei genitori, il Comitato per la valutazione dei docenti e l'Organo di garanzia.

Art. 2 Elezioni delle rappresentanze dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto.

L'elezione degli Organi Collegiali si svolgono secondo le procedure previste dall'Ordinanza Ministeriale 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1996 e 17 giugno 1998.

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico (entro la fine di ottobre). Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 3 Composizione del Consiglio di classe e del Consiglio di istituto nella scuola secondaria superiore

Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il Dirigente Scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Art. 4 Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

Gli Organi Collegiali sono il Consiglio di Classe, il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto.

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'Organo Collegiale o da un terzo dei suoi componenti, con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 gg. lavorativi rispetto alla data delle riunioni, salvo i casi di riunioni d'urgenza per i quali l'atto di convocazione può essere disposto con un anticipo di almeno 24 ore.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta o email ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'Albo dell'Istituto di apposito avviso.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare la data, l'ora, gli argomenti da trattarsi nella seduta e durata della riunione.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'autorità competente ed, attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle votazioni, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

È ammessa l'elaborazione informatica dei verbali purché gli stessi vengano acclusi alle pagine numerate del registro in modo da non poter essere alterate.

Art. 5 Elezioni del presidente, del vicepresidente del Consiglio di Istituto, della Giunta esecutiva e dell'Organo di garanzia

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico e procede all'elezione del Presidente, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Il Consiglio elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale ATA, un genitore e un alunno. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente, che la presiede, e il Direttore dei Servizi generali e amministrativi, che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Inoltre il Consiglio di Istituto, per la costituzione dell'Organo di Garanzia, designa un docente che ne faccia parte, stabilisce la modalità di elezione dei restanti membri, un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei genitori, un rappresentante del personale ATA e la modalità di nomina di supplenti in caso di incompatibilità, valuta la necessità o meno che vi sia un organo "perfetto" per le deliberazioni e il valore dell'astensione. L'organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Le Assenze dei Componenti del Consiglio d'Istituto alle relative Riunioni dell'Organo vanno Giustificate, a meno – relativamente ai Consiglieri Dipendenti – di Assenze (Congedi di qualsiasi tipo, ferie, ecc.) già note all'Ufficio. La Giustificazione dovrà pervenire alla Scuola entro il giorno e l'ora stabiliti per la Riunione.

A norma dell'Art. 38 del Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, i Membri Eletti, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio d'Istituto, decadono dalla carica.

Art. 6 Comitato degli studenti

Il Comitato degli Studenti è composto da tutti i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe dell'Istituto, quali membri di diritto. Possono far parte del Comitato anche gli alunni eletti nel Consiglio di Istituto, nella Consulta provinciale e nel Parlamento regionale. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto. Il comitato redige un proprio Statuto, nel rispetto delle norme e di tutti regolamenti deliberati dal Consiglio di istituto.

Il Comitato studentesco può organizzare, previa autorizzazione del Dirigente e garanzia della vigilanza, incontri, dibattiti e lezioni in orario pomeridiano su argomenti di sua scelta (politica, economia, società, attualità) e può richiedere al Consiglio di Istituto i locali e l'aiuto a reperire esperti come relatori.

Al Comitato degli Studenti può essere concesso l'uso di una stanza per le riunioni pomeridiane, a condizione che venga pianificato un calendario degli incontri nei pomeriggi di apertura della scuola, in modo da garantire la contemporanea presenza di personale nella scuola e a condizione che venga garantito il rispetto dell'ambiente e delle norme vigenti.

Gli studenti possono utilizzare una loro bacheca autogestita, per pubblicare annunci e messaggi nel rispetto delle regole della civile convivenza.

Art. 7 Comitato dei genitori

Il comitato dei genitori è composto da tutti i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe, quali membri di diritto. Possono far parte del Comitato anche i genitori eletti nel Consiglio di istituto.

Il comitato dei genitori ha diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.

Alle assemblee dei genitori, di classe o di istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o della scuola.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

La convocazione delle assemblee è regolata da quanto previsto dal D.Lgs. 297/94. Il comitato ha una valenza strategica per la sua funzione promozionale della partecipazione dei genitori.

Art. 8 Comitato di valutazione

Il Comitato per la valutazione dei docenti ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015. Sono componenti del Comitato tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti scelto dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il comitato durerà in carica tre anni scolastici; sarà presieduto dal Dirigente Scolastico ed avrà il compito di:

- **individuare i criteri** per la valorizzazione dei docenti;
- **esprimere** il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- **valutare** il servizio di cui all'art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

Art. 9 Competenze degli Organi collegiali

Le competenze degli Organi Collegiali sono regolate dal D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994, Titolo I, Capo I OO.CC. e Assemblee degli studenti e dei genitori e dal DPR 275 dell'8 marzo 1999.

Le competenze del Consiglio di istituto sono regolate dall'art. 10 del D.lgs. 297 del 16 aprile 1994, dall'art.33 del DI 44 1 febbraio 2001 e dall'art. 3 del DPR 275 dell'8 marzo 1999 innovato dall'art. 14 della legge 107 del 13 luglio 2015.

Art. 10 Programmazione delle attività degli organi collegiali

Ciascuno degli Organi Collegiali programma, nel rispetto delle proprie competenze, le proprie attività nel tempo, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, stabilendo in anticipo le date per la discussione di argomenti che richiedano l'adozione di decisioni, pareri, proposte o delibere ed inviando i documenti utili a diffondere conoscenza degli argomenti da affrontare in ciascuna sede.

Art. 11 Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali.

Art. 12 Pubblicità degli atti

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo o istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta, mentre le delibere ed i provvedimenti adottati, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, vengono pubblicati nell'albo della scuola e divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 13 Dirigenza scolastica e rapporti con gli OO.CC.

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il

Dirigente Scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

Il Dirigente Scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

Spetta al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Il Dirigente presenta periodicamente al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

Art. 14 Assemblea d'Istituto

Gli studenti hanno diritto a svolgere - nella mattina - un'assemblea di istituto al mese tranne che nell'ultimo mese di lezione. Le modalità e l'orario verranno decise di volta in volta con la Presidenza e con i rappresentanti d'Istituto. Le assemblee ordinarie devono essere richieste al Preside con 5 giorni di anticipo e con l'ordine del giorno dai rappresentanti d'Istituto o dal 10% degli iscritti alla scuola.

Tale tempo potrà essere sfruttato per incontri, dibattiti e approfondimenti di argomenti interdisciplinari di attualità, con la partecipazione di esperti autorizzata dal Consiglio di Istituto.

L'ingresso di esperti per tenere lezioni, conferenze o dibattiti a una o più classi deve essere autorizzato dal Consiglio di Istituto e/o dalla Presidenza.

Le richieste vanno avanzate per iscritto al Dirigente e i docenti della classe o delle classi devono essere preventivamente informati.

Art. 15 Assemblee di classe

Ogni classe ha diritto allo svolgimento di un'assemblea mensile della durata massima di due ore. La richiesta, con l'elenco degli argomenti, va presentata al

Dirigente 5 giorni prima. Queste assemblee dovranno essere svolte in orari sempre diversi per non sottrarre tempo utile alle stesse materie di studio.

È possibile svolgere le assemblee di classe in due tornate (di un'ora ciascuna) prima e dopo i Consigli di classe, per dare modo di discutere sui problemi didattici e organizzativi che si presentano.

TITOLO II

Funzionamento delle aule speciali

Art. 16 Funzionamento della biblioteca, dei laboratori di fisica e chimica, di informatica, linguistico, dell'aula della Lim e della palestra.

Il funzionamento della biblioteca e dei laboratori è disciplinato da Regolamenti interni elaborati dai docenti responsabili delle aule, condivisi dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico, su designazione del collegio dei docenti, affida ai docenti le funzioni di responsabile della biblioteca e dei laboratori. Alla porta di ogni laboratorio deve essere affissa, la programmazione del mese in corso.

Ogni docente che usa il laboratorio deve apporre la sua firma su apposito registro, sul quale deve essere annotata l'attività da svolgere; in questo modo il tecnico, ove è presente, può curare sia la preparazione del materiale e delle attrezzature, sia controllare il loro stato dopo che l'esperienza è stata svolta.

Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se accompagnati dal docente o dal tecnico.

I docenti debbono verificare, alla fine della propria ora di lezione, lo stato in cui è lasciato il laboratorio e gli eventuali inconvenienti che potrebbero essersi verificati e segnalare quanto accaduto ai collaboratori della dirigenza.

Nessun docente può lasciare da soli gli studenti nel laboratorio, in tal caso sarà ritenuto responsabile di eventuali danni fatti dagli studenti nella sua ora.

Nei laboratori non si possono consumare vivande e bevande.

Ogni studente è tenuto a verificare, all'inizio della permanenza in laboratorio, la propria postazione ed a segnalare al docente eventuali anomalie o danni.

Gli studenti sono tenuti a rispettare le indicazioni date da docenti e tecnici, relative all'utilizzo delle attrezzature collocate nei laboratori.

Relativamente all'uso dei computer gli alunni possono accedere ai servizi internet sotto la diretta responsabilità dei docenti presenti in laboratorio e tramite account dei docenti stessi.

Gli studenti non possono visitare siti non autorizzati dal docente, né immettere foto, messaggi o quant'altro non proposto dal docente e non attinente all'argomento di lavoro, di studio, di ricerca.

Gli alunni in laboratorio possono utilizzare le stampanti sotto la sorveglianza dei docenti e per materiale inerente alle attività didattiche.

La palestra è utilizzata dal personale docente e dagli studenti della nostra scuola (palestra grande), ma anche dal personale docente e dagli studenti del Liceo artistico "Russoli" (palestra piccola); inoltre nel pomeriggio dal lunedì al venerdì la palestra è utilizzata da Associazioni Sportive che hanno siglato una convenzione con la Provincia.

Art. 17 Aula Magna

L'aula Magna è una risorsa strutturale sia per l'Istituto sia per il territorio; viene utilizzata prioritariamente dal personale docente, non docente e dagli studenti che ne facciano richiesta al Dirigente Scolastico con adeguato anticipo per ovvi motivi organizzativi.

Una tabella con gli orari è messa a disposizione per poter segnalare quando l'aula magna è occupata nel mattino.

TITOLO III Regole generali

Art. 18 Orario delle lezioni – Assenze e loro giustificazioni – Entrate posticipate ed uscite anticipate degli alunni

Gli alunni possono entrare fin dalle ore 7:40 nell'edificio, ma dovranno restare nell'atrio del piano terra e recarsi nelle aule e nelle palestre solo 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. In questo periodo e solo relativamente agli studenti presenti nell'atrio del piano terra, la vigilanza viene affidata al collaboratore scolastico che quel giorno è addetto al centralino.

È previsto un intervallo di 10 minuti tra la fine della III e l'inizio della IV ora di lezione.

È assolutamente vietato agli alunni uscire senza autorizzazione dall'edificio durante le ore di lezione e dal cortile durante l'intervallo, anche se il cancello risultasse aperto.

Art. 19 Obbligo di vigilanza

I docenti sono tenuti alla vigilanza durante le lezioni e durante l'intervallo, secondo le modalità stabilite dall'ordine di servizio all'inizio di ogni anno scolastico.

L'ordine di servizio affiderà il compito della sorveglianza durante l'intervallo ad un numero di docenti adeguato per piano individuato fra i docenti in servizio alla III e IV ora, o in servizio solamente alla III o solamente alla IV.

Durante le ore di assemblea di classe, i docenti devono restare nelle vicinanze della classe per poter intervenire nel caso di necessità.

Art. 20 Ritardi/ Uscite anticipate

In caso di occasionale ritardo, gli studenti potranno essere ammessi solo dall'Ufficio di Presidenza, entro le ore 8:30 o alla seconda ora di lezione.

Gli studenti che fanno lezioni in aule collocate in plessi diversi da quello principale, potranno essere ammessi dai docenti delle prime ore di lezione, con le stesse modalità.

Non saranno concessi permessi d'entrata posticipata o uscita anticipata di oltre un'ora di lezione.

In casi eccezionali, es. esami clinici o visite mediche, saranno concessi permessi di entrata e uscita, dietro presentazione di un certificato medico.

Sono consentite entrate e uscite fuori orario nei limiti di massimo 4 nel primo trimestre e massimo 6 nel pentamestre. Oltre tale numero il consiglio di classe nelle valutazioni di fine trimestre e di fine anno scolastico, terrà conto, nell'attribuzione del voto di condotta, anche del numero dei ritardi e delle uscite anticipate, se non motivate. Tali entrate ed uscite devono essere richieste per scritto sul libretto (per gli alunni minorenni a cura dei genitori) e autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai collaboratori del dirigente. Per uscire, di norma, l'alunno minorenne deve essere accompagnato da un genitore o persona maggiorenne delegata per scritto.

Non sono ammesse uscite anticipate dalle lezioni se non per gravi motivi e solo sulla base di richiesta motivata, da parte di un genitore se l'alunno è minorenne, o da un docente di classe, per gli studenti che fanno lezioni in aule collocate in plessi diversi da quello principale.

Tale richiesta, se non di tipo permanente, dovrà essere presentata entro la prima ora di lezione. In caso di malore, l'alunno non potrà lasciare l'Istituto se non accompagnato da un genitore o da un suo delegato.

Uscite anticipate di qualche minuto verranno concesse ai pendolari, quando non è possibile prendere in tempo utile un mezzo di trasporto, in casi di scioperi e per altri motivi seri.

All'inizio dell'anno scolastico i genitori che consentono una eventuale uscita anticipata (causa scioperi, assenza improvvisa di docente, malore, ecc.) devono riempire un modulo con il quale informano la Presidenza della loro decisione sollevandola, nel contempo, da qualsiasi responsabilità per ciò che potrebbe avvenire fuori dalla scuola.

Art. 21 Libretto delle giustificazioni

Per le giustificazioni deve essere utilizzato l'apposito libretto in uso nell'Istituto, che i genitori devono ritirare all'inizio dell' a.s. apponendo la firma alla presenza dell'Ufficio; gli studenti maggiorenni possono ritirare personalmente il libretto.

Nel caso di ritardo della consegna del libretto ad inizio di anno scolastico, le giustificazioni debbono comunque essere consegnate tramite il diario personale o un quaderno.

Art. 22 Assenze

Quando gli studenti dimenticano la richiesta di giustificazione, possono essere ammessi in classe dall'insegnante della prima ora, se si impegnano a portarla il giorno successivo. Se tale impegno viene ripetutamente eluso, l'Insegnante in servizio inviterà l'alunno a recarsi all' Ufficio di Presidenza che contatterà la famiglia. In caso di ripetuti ritardi nel giustificare le assenze fatte, il consiglio di classe nelle valutazioni di fine trimestre e di fine anno scolastico ne terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Per le assenze superiori a 5 giorni è necessario il certificato medico in caso di malattia e una autodichiarazione del genitore (dell'interessato se maggiorenne) che giustifichi l'assenza per motivi familiari.

In caso di ripetute e numerose assenze il Coordinatore della classe contatterà la famiglia dello studente, anche se maggiorenne.

Art. 23 Mobilità all'interno dell'area di pertinenza della scuola

L'accesso all'area scolastica è consentito dalle 7:30 alle 8:00; i ciclomotori e le auto (quest'ultime solo per il personale munito di pass rilasciato dalla segreteria), dovranno essere parcheggiati negli appositi stalli o nel cortile interno (lato corridoio/palestra). Con la chiusura dei cancelli non è consentito l'accesso dei ciclomotori, che dovranno essere parcheggiati negli appositi stalli fuori dalla scuola.

Non è consentito agli studenti parcheggiare le automobili all'interno dell'area scolastica. In caso contrario saranno adottate misure disciplinari.

Anche i proprietari delle auto munite di contrassegno che impediscono le misure di sicurezza saranno richiamati dal Dirigente Scolastico che potrà valutare il ritiro del contrassegno stesso.

Tutte le uscite di emergenza, lo spazio antistante l'ingresso della scuola e della palestra, il passo carrabile devono necessariamente essere libere da ostacoli per motivi di sicurezza e per consentire qualsiasi intervento di mezzi di soccorso.

Tutti i mezzi in transito nel cortile della scuola devono muoversi lentamente nel rispetto dei pedoni.

TITOLO IV

Norme di comportamento e sanzioni disciplinari

Art. 24 Scuola come comunità educativa e di cittadinanza

La scuola è luogo di educazione, istruzione e formazione, mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e competenze arricchite dallo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità educativa, di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale nei valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, nella propria unicità, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Il personale della scuola, i genitori e gli alunni sono uniti da un'alleanza educativa che fonda le sue radici nel patto di corresponsabilità, sulla base del quale tutti partecipano e collaborano per garantire a ciascun alunno il diritto/dovere all'istruzione educazione e al successo formativo.

Interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, la scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni umane e al contempo persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze abilità e competenze necessarie per l'esercizio di una cittadinanza attiva.

Art. 25 Norme di comportamento

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e successive modifiche, nel Patto di corresponsabilità e nello Statuto delle studentesse e degli studenti:

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente e puntualmente gli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola."

I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, e dei doveri come sopra elencati, si configurano come mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto, secondo la normativa in materia, quali, a titolo di esempio, l'assiduità nell'impegno di studio.

In particolare, nell'ambito della previsione generale di cui al comma 1 e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano, fin d'ora, i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti.

I. Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto o dalla vigente normativa generale:

- a) **assenze reiterate** prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche
- b) assenze non giustificate**
- c) **ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione** o non giustificati
- d) **inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza** dettate dai Regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale, con particolare riguardo a ritardi o uscite anticipate, allontanamento dalla scuola e tutela dell'incolumità personale degli altri soggetti della comunità scolastica;

- e) **formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazioni false o non genuine**, per il contenuto o la sottoscrizione.

II. Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica:

- a) Comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione dell'identità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: Capo d'Istituto, Docenti, Personale non docente e delle altre Studentesse e Studenti, quale che sia la loro età e condizione e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica. Costituisce aggravante per le violazioni ai punti a) e b) qualsiasi azione lesiva nei confronti di coetanei disabili o in situazioni di difficoltà e in generale tutto ciò che si può configurare come atto di bullismo.
- b) comportamenti lesivi dell'integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell'ambito strettamente scolastico.

III. Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere:

- a) **deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose**, non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenuti in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;
- b) **volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione/furto di cose altrui** all'interno dell'edificio scolastico.

Art. 26 Codice disciplinare

Nel recepire quanto disposto dal DPR 249/98, dal DPR 235/07 e dalla Nota prot.3602/PO del 2008 si precisano le sanzioni in relazione ai comportamenti scorretti e gli organi competenti a irrogare le diverse sanzioni.

Premesso che i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente, sono individuate le seguenti sanzioni disciplinari:

1. il richiamo verbale;

2. **il richiamo da annotare** sul registro di classe irrogato dall'insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
3. **la censura verbale da annotare** sul registro di classe irrogata dal Capo di Istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
4. **la censura scritta da inserire nel fascicolo personale** dello studente, irrogata dal Capo di Istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare, da annotare per memoria sul registro di classe;
5. **l'individuazione di un obbligo** per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, da giorni 1 a giorni 6, irrogata dal Capo di Istituto, sentito il Consiglio di Classe, con comunicazione ai genitori e annotazione sul registro di classe, anche dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla; nel caso di rifiuto il Consiglio di Classe commina la sanzione di cui al punto 6;
6. **l'allontanamento temporaneo** dalla comunità scolastica, per un periodo **non superiore a quindici giorni** irrogata dal Consiglio di classe;
7. **l'allontanamento temporaneo** dalla comunità scolastica per un periodo **maggiore di quindici giorni** irrogata dal Consiglio di Istituto;
8. **l'allontanamento** dello studente dalla comunità scolastica **fino al termine dell'anno scolastico**;
9. **l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale** o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

In relazione alle sanzioni di cui al **punto 6** si precisa che tale sanzione, adottata dal Consiglio di Classe, è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98, e ai sensi dell'art. 4, commi 6-7-8 del DPR 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

In relazione alle sanzioni di cui al **punto 7** si precisa che tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie (cfr. art. 4, comma 9, DPR 249/98):

- devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

In relazione alle sanzioni di cui al punto 8 si precisa che l’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti (cfr. art. 4, comma 9bis, DPR 249/98):

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai **punti 6 e 7**, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze

tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

In relazione alle sanzioni di cui al punto 9 si precisa che nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 7 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (cfr. art. 4, comma 9bis, DPR 249/98).

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai **punti 6,7, 8, e 9** possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di **elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

TABELLA DELLE VIOLAZIONI – COMPORTAMENTI SANZIONABILI – SANZIONI

Violazioni	Comportamenti sanzionabili	Sanzioni applicabili relative ai punti	Organo responsabile della sanzione
<i>Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto o dalla vigente normativa generale</i>	• assenze reiterate • assenze non giustificate • ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati • inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza • formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazioni false o non genuine, per il contenuto o la sottoscrizione.	1, 2 3, 4 5	Insegnante Dirigente Dirigente, sentito il Consiglio di classe

Violazioni	Comportamenti sanzionabili	Sanzioni applicabili relative ai punti	Organo responsabile della sanzione
<i>Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica</i>	• Comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione dell'identità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica • comportamenti lesivi dell'integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell'ambito strettamente scolastico	Sanzioni relativi ai punti da 1 a 6 in relazione alla gravità dei comportamenti o delle espressioni ed in applicazione dei principi e criteri come definiti dal presente regolamento. Nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, di concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e di recidiva, sanzioni ai punti 7, 8 e 9	Docenti, Dirigente, Consiglio di classe in relazione alla gravità delle violazioni Consiglio di Istituto

Violazioni	Comportamenti sanzionabili	Sanzioni applicabili relative ai punti	Organo responsabile della sanzione
<i>Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere</i>	- deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose, non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenuti in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche; - volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione/furto di cose altrui all'interno dell'edificio scolastico.	punti 1, 2, 3 e 4 in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni recati Punti 5, 6, 7, 8 e 9 in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni recati Resta in ogni caso fermo l'obbligo di rimborso del danno.	Docenti (punti 1 e 2) Dirigente(3 e 4) Dirigente, sentito il Consiglio di classe (punto 5) Consiglio di classe (punto 6) Consiglio di Istituto (punti 7, 8, 9)

Lo studente ha diritto a ricorrere all'Organo di Garanzia interno all'Istituto (di cui all'art. 5) contro gli interventi disciplinari adottati.

Lo studente ha diritto a ricorrere successivamente all'Organo di garanzia regionale contro gli interventi disciplinari adottati.

Sarà sempre possibile proporre, da parte dell'organo di irrogazione, di trasformare le sanzioni di cui ai **punti 6 e 7** articolo 2 del presente regolamento in azioni utili alla comunità, acquisito l'assenso dell'interessato o della sua famiglia, se minore.

Le sanzioni disciplinari **dal 3 al 6** devono essere tempestivamente comunicate ai genitori dell'allieva o dell'allievo, la sanzione di cui al **numero 1 e 2** possono essere comunicate anche in sede di colloqui periodici.

Per quanto non espressamente richiamato si rimanda alla legislazione vigente.

Art. 27 Principi e criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
3. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno
5. Nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo:

- attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
- attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola
- attività di supporto al giornalino o alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico
- attività esterne con enti convenzionati

Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con attività a favore della comunità scolastica o civile, con modalità da concordare.

7. **La reiterazione** di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell'art.1 DPR 235/07 e ss.mm.ii.
8. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento, l'applicazione delle sanzioni corrispondenti.
9. L'applicazione di una sanzione disciplinare **non esclude** la responsabilità in solido dello studente e della famiglia in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art. 28 Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

- contestazione dell'addebito ad invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni
- salvo volontà contraria dello studente o della studentessa, esposizione delle sue ragioni con eventuale verifica istruttoria sulle stesse
- deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto
- nel caso di applicazione della sanzione, comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.

Per le sanzioni disciplinari di cui dal punto 6, 7 e 8 e 9 art 2:

- il Consiglio di classe verrà convocato in sede disciplinare dal capo di istituto non più tardi di 3 giorni dopo la segnalazione della violazione;
- il consiglio delibererà immediatamente e a maggioranza sull'eventuale sanzione;
- sarà sua facoltà acquisire testimonianze e tutti gli elementi che riterrà utili per deliberare;
- della deliberazione del consiglio di classe sarà data immediata comunicazione allo studente, che sarà altresì informato sulla possibilità di proporre ricorso avverso al procedimento;
- nel caso in cui il consiglio di classe, valutata la gravità dei fatti, ed accertata la responsabilità dello studente, proponesse un allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o l'esclusione dalla valutazione finale, sarà immediatamente convocato il consiglio di istituto per gli adempimenti del caso.

Art. 29 Organo di garanzia

Contro i provvedimenti disciplinari irrogati è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, alunni), entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola così composto:

Dirigente Scolastico (presidente), uno studente, un docente, un genitore, un rappresentante del personale ATA.

I componenti dell'Organo di garanzia sono designati dal Consiglio di Istituto che provvederà alla nomina di un membro supplente per la componente genitori e alunni per i casi di incompatibilità.

L'Organo di Garanzia deve esprimersi entro 10 giorni: qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata.

Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso ricorso entro 15 giorni a un Organo di garanzia Regionale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del DPR n. 235 del 21 novembre 2007.

Fino alla designazione dei membri dell'Organo di Garanzia, tutti gli eventuali ricorsi saranno esaminati dalla Giunta Esecutiva, in seno al Consiglio di Istituto.

Art. 30 Casistica e progressività delle sanzioni adottabili dal Consiglio di Classe

- 1) richiamo verbale;
- 2) richiamo scritto del docente sul registro di classe;

- 3) annotazione scritta del docente sul registro di classe e consegna dello stesso all'ufficio di presidenza per i provvedimenti del caso;
- 4) annotazione scritta sul registro di classe e avviso alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico;
- 5) convocazione urgente del Consiglio di classe, nella sua composizione allargata a tutte le sue componenti, alla presenza del Dirigente Scolastico, dei genitori dello studente, se minorenne, o dello studente, se maggiorenne, per l'adozione di provvedimenti che, a seconda della gravità dell'infrazione, possono andare da 1 a 15 giorni di sospensione dalle lezioni.
- 6) Un accumulo di annotazioni sul registro di classe, per infrazioni anche lievi, può determinare, a giudizio del Dirigente Scolastico e del Consiglio di classe, la sospensione dalle lezioni. Lo studente, prima della determinazione del provvedimento disciplinare, ha il diritto e l'opportunità di spiegare le ragioni del suo comportamento e di portare prove a sua difesa, sia davanti al Dirigente Scolastico che al Consiglio di classe, e quanto dichiarato sarà valutato con attenzione, equilibrio ed equità. È possibile ricorrere all'Organo di garanzia.

Dopo l'esame del caso e del dibattito le decisioni finali del Consiglio saranno adottate nella sua composizione allargata a tutte le sue componenti.

Le sanzioni adottate dal Consiglio di classe debbono essere adeguatamente motivate.

Art. 31 Provvedimenti disciplinari del Consiglio di Istituto

"Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Per tali deliberazioni debbono ricorrere due condizioni, entrambe necessarie:

- a) debbono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) oppure deve esserci una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio, allagamento etc.)
- b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'art. 4 del DPR 249/98.

In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti debbono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale."

Gli interventi disciplinari adottati dal Consiglio di Istituto possono anche comportare:

- 1) l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico,(art. 4 comma 9 bis);
- 2) l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi(art. 4, commi 9 bis e 9 ter)"

Per i casi 1 e 2 "le sanzioni disciplinari possono essere irrogate solo previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente."

Sempre "per i casi 1 e 2 l'irrogazione della sanzione è prevista alle seguenti due condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico."

Le sanzioni adottate dal Consiglio di Istituto debbono essere adeguatamente motivate.

Art. 32 Procedure

Per il richiamo verbale: il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale, annotandolo sul diario di classe (registro elettronico). La famiglia dello studente minorenni deve essere avvertita. È ammesso ricorso al l'Organo di garanzia entro 15 giorni dal richiamo. Il diario di classe viene inviato al Dirigente Scolastico per notifica.

Per il richiamo scritto: stessa procedura del richiamo verbale ma la motivazione deve essere scritta dal Dirigente o suo delegato e la sanzione viene

comunicata per iscritto alla famiglia degli studenti minorenni; È ammesso ricorso all'Organo di garanzia di istituto entro 15 giorni dalla comunicazione alla famiglia

Allontanamento 1-5 gg: Il Dirigente Scolastico effettua la contestazione di addebito che viene notificata in modo scritto all'alunno e alla famiglia degli studenti minorenni. Il consiglio di riunisce per ascoltare le giustificazioni dell'alunno e quindi emette la sanzione disciplinare.

È ammesso ricorso all'organi di garanzia di istituto entro 15 giorni dalla notifica.

Allontanamento 10 gg: stessa modalità della precedente

Allontanamento 15 e più gg sanzione: la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazione che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art.3 legge 241/1990).

TITOLO V

Formazione delle classi

Art. 33 La formazione delle classi prime

La formazione delle classi viene effettuata da apposita Commissione nominata dal Collegio dei docenti, su indicazioni degli Organi collegiali di istituto.

Per ogni percorso liceale verranno formate classi tenendo conto del voto ottenuto all'esame di licenza media, avendo cura quindi di rendere ogni classe piuttosto eterogenea nel suo insieme, senza correre il rischio di classi di profilo solo basso, medio o alto.

È data la possibilità di esprimere il desiderio di essere inseriti nel gruppo classe con alcuni compagni fino ad un massimo di tre alunni (come dagli stessi indicati nella domanda d'iscrizione). La richiesta del compagno /i deve essere corrisposta. La condizione è da ritenersi soddisfatta anche per un solo compagno

Una volta formati i gruppi classe secondo i criteri di cui sopra, ogni gruppo classe verrà abbinato di norma alla sezione per sorteggio, nel caso di più sezioni del medesimo indirizzo liceale.

Gli alunni che hanno fratelli che frequentano il nostro Istituto, per permettere l'uso degli stessi libri di testo, previa verifica della continuità d'uso degli stessi, possono richiedere di frequentare la stessa sezione.

Gli alunni non promossi verranno di norma inseriti nella medesima sezione di provenienza a meno che non ci sia specifica richiesta scritta di cambio da parte dei genitori non oltre il 30 giugno. Se il numero di alunni non promossi supera le tre unità potrebbe essere necessario suddividerli in diverse sezioni, accogliendo se possibile le richieste delle famiglie e solo in caso di necessità si ricorrerà al sorteggio.

Nel caso in cui non si formi una classe successiva alla prima, dalla classe di provenienza gli alunni confluiranno in altre classi, secondo sorteggio.

È esclusa la possibilità che un allievo frequenti la classe in cui insegna un docente suo parente di primo e secondo grado, ad eccezione dei casi di non applicabilità.

Art. 34 Contrazione del numero degli alunni

Si prevede di intervenire nell'ambito dell'indirizzo che presenta problemi di numeri; di non smembrare una classe che, sul piano del comportamento e del rendimento, risulta omogenea, a giudizio dei docenti, da verificare, però, attraverso i risultati degli scrutini e i verbali; di smembrare invece una classe che presenta problemi di inserimento, di socializzazione e di mantenimento della disciplina; se si procede allo smembramento di una classe in cui c'è un alunno con handicap, inserire questo alunno nel gruppo più consistente e più consono.

Art. 35 Richieste di Cambio scuola e classe

Il D.S. può concedere a un allievo il cambio di sezione (anche se non ripetente) se in presenza di elementi rilevanti su richiesta scritta e debitamente motivata dalla famiglia con documentazione e in caso di accorpamento – classi derivato da contrazione di organico

I nuovi iscritti provenienti da altri istituti per cambio scuola verranno inseriti nelle classi meno numerose.

Nel caso di discipline da recuperare perché non studiate nella scuola di provenienza il Consiglio di classe interessato, insieme al Dirigente, valuteranno le modalità e i tempi per eventuale recupero ed esame di integrazione.

TITOLO VI

Scambi di classi con l'estero, visite guidate, viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive

Art. 36 Scambi con l'estero

La materia è disciplinata dalla C.M. n° 272 dell' 11/9/91 per gli scambi di classe con l'estero e della C.M. n° 291 del 14/10/1992 per le visite guidate e i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive. Alle predette circolari e alle integrazioni successive fa riferimento il presente regolamento.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

Viaggi e visite di integrazione culturale finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà dei Paesi esteri, la

partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi;

Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo che sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze linguistiche in coerenza con gli obiettivi didattici formativi;

Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. Si richiama l'accordo di programma fra i Ministeri dell'Ambiente e della P.I. in materia ambientale per l'importanza che hanno i parchi nazionali e le aree protette in Italia come luoghi e mete di viaggi di istruzione

Viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute e che possono rivolgersi all'intera classe oppure essere rivolte a gruppi di studenti non appartenenti alla stessa classe.

Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli alunni ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.

Il viaggio di istruzione, la visita guidata e lo scambio di classe con l'estero devono essere proposti e inseriti in modo organico nella programmazione didattica ed approvati dal Consiglio di Classe.

Art. 37 Numero minimo di partecipanti

Devono partecipare, pena l'annullamento del viaggio, almeno i 2/3 degli alunni della classe.

Fanno eccezione i viaggi connessi ad attività sportive e gli scambi di classe con l'estero.

Art. 38 Durata dei viaggi

Le visite guidate i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive previste per una classe non possono superare nell'arco dell'anno scolastico, **il numero complessivo di 4 giorni** (punto 7.1 della C.M. N° 291 del 14/10/1992).

I viaggi di istruzione sono effettuati in Italia; solo le classi terze quarte e quinte possono effettuare il viaggio di istruzione all'estero.

Nell'impossibilità di effettuare scambi di classi con l'estero, è consentita l'effettuazione dei viaggi all'estero (soggiorno studio) per integrazione alla

preparazione di indirizzo, alle classi seconde, terze e quarte del Liceo Linguistico della durata massima di dieci giorni.

Per tutte le classi non sono cumulabili il viaggio di istruzione e il viaggio all'estero o lo scambio di classe, salvo i casi eccezionali su richiesta del Consiglio di Classe da sottoporre al Consiglio di Istituto.

Possono effettuare un viaggio di due giorni le classi prime e le classi seconde; di tre giorni le classi terze; di quattro giorni le classi quarte; di sei giorni le classi quinte.

Derogano dal limite di 5 giorni complessivi fra visite guidate e viaggio di istruzione le classi quinte che potranno raggiungere il limite massimo di otto giorni.

Per tutte le classi, qualora la partenza avvenga nel pomeriggio, il giorno relativo non va computato.

Il Consiglio di Istituto delibera l'effettuazione delle visite guidate, dei viaggi di istruzione e degli scambi con l'estero e le eventuali integrazioni agli alunni più bisognosi.

Art. 39 Commissione e referente per viaggi di istruzione e gli scambi

È prevista una Commissione Viaggi e Scambi e un docente referente che curi la stesura e l'aggiornamento del Regolamento interno e che sovrintenda al lavoro organizzativo dei viaggi quale punto di riferimento costante per ogni dubbio, richiesta, aiuto. È responsabile nell'ordinare, custodire, distribuire e completare la modulistica e la documentazione necessaria di volta in volta. Coordina e controlla il rispetto delle procedure da parte di tutti i docenti interessati.

I Consigli di Classe di ottobre, aperti a tutte le componenti, programmano le attività dei viaggi di istruzione, degli scambi e delle visite guidate inserendole nella programmazione didattica - educativa.

Ogni viaggio o visita guidata o scambio deve prevedere l'individuazione nel docente proponente il responsabile della progettazione e/o esecuzione e monitoraggio delle varie fasi dell'attività. Il docente responsabile avrà come riferimento il referente per i viaggi e gli scambi.

Art. 40 Priorità

Nel caso che le iniziative eccedano le disponibilità di bilancio è stabilito il seguente ordine di priorità:

- a) scambi di classe con l'estero

b) viaggi di istruzione

c) visite guidate.

Le visite guidate decise successivamente alla programmazione annuale saranno effettuate in dipendenza della residua disponibilità di bilancio.

Art. 41 Periodo di realizzazione

I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi con l'estero devono essere effettuati entro 30 giorni dalla chiusura della scuola.

È auspicabile che i viaggi di istruzione si svolgano in una stessa settimana del secondo periodo dell'anno scolastico; niente vieta comunque di effettuare alcuni in momenti diversi se ciò permette l'ottimizzazione del viaggio stesso sia sotto il punto di vista economico sia sotto il punto di vista organizzativo.

Le visite guidate possono effettuarsi durante tutto l'arco dell'anno scolastico ad eccezione sempre dell'ultimo mese di scuola.

Art. 42 Disposizioni della Commissione

La Commissione per i viaggi d'istruzione, in merito a Scambi Culturali e a Viaggi d'Istruzione, ha previsto un tetto massimo di spesa prestabilito per i viaggi d'istruzione: 200 euro per le classi prime e seconde e 300 euro per le classi terze, quarte e quinte.

È possibile per gli studenti diversamente abili essere accompagnati da un genitore. I docenti possono partecipare a più di un viaggio d'istruzione qualora il DS lo ritenga necessario. I docenti di sostegno possono accompagnare anche ragazzi diversamente abili che non sono loro alunni e di partecipare a più di un viaggio d'istruzione (quando è necessario).

I docenti accompagnatori devono appartenere al Consiglio della Classe impegnata nel viaggio, salvo il caso di esperienze cui partecipano più classi per le quali il rapporto 1/15 si calcola sulla somma degli alunni e il numero degli accompagnatori per classe può non essere paritario o qualora il DS lo ritenga necessario.

I docenti garantiscono la vigilanza sui ragazzi per l'intera giornata, salvo le ore della notte (dalle 23 alle 07), durante le quali gli studenti sono tenuti ad autoregolarsi e a tenere un comportamento rispettoso e consapevole, per cui si fa appello alla loro responsabilizzazione ed indirettamente alla responsabilità legata all'educazione impartita dai loro stessi genitori (Art. 2048, comma 1, "culpa in educando").

Il viaggio d'istruzione delle classi quinte dell'indirizzo linguistico dovrà essere effettuato in uno dei quattro paesi delle lingue studiate durante il quinquennio.

Art. 43 Procedura di organizzazione dei viaggi

La procedura per l'organizzazione è scandita dalle seguenti fasi:

OTTOBRE:

Il C.d.C. all'ordine del giorno viaggi d'istruzione, decide la meta (fino a due) e il docente referente del viaggio d'istruzione;

Comunicazione delle proposte alla Commissione viaggi e Segreteria entro il 31/10/ dell'anno in corso.

L'insegnante referente accompagnatore, chiede al Dirigente Scolastico l'effettuazione di viaggio istruzione/visita guidata specificando la meta, il periodo, il mezzo di trasporto, le classi coinvolte, il programma e gli obiettivi su modello predisposto in Segreteria.

Il docente referente deve predisporre il progetto del viaggio d'istruzione, secondo lo schema allegato (indicare particolari esigenze anche legate alla presenza di studenti diversamente abili).

Il Docente referente accompagnatore, raccoglie le autorizzazioni firmate dalle famiglie per la richiesta di preventivo su modello predisposto in Segreteria.

Il DSGA chiede alle Agenzie di viaggio Tre/Cinque preventivi di spesa fornendo i parametri relativi a meta, periodo, numero partecipanti e mezzi di trasporto che si intende utilizzare. All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del Consiglio d'Istituto con la quale l'agenzia stessa garantisca:

- di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
- di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
- di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.

Il D.S. affida l'organizzazione del viaggio alle agenzie individuate riportando tutti i dati relativi al viaggio (data, partecipanti, mezzi, ecc.).

I preventivi vengono analizzati in un incontro preliminare tra la Commissione e i Docenti accompagnatori.

La Commissione formula il Piano dei viaggi d'istruzione.

Successivamente il Piano dei viaggi d'istruzione con i relativi preventivi vengono messi al vaglio del Consiglio d'Istituto.

Il Piano viaggi d'istruzione deve essere approvato dal Consiglio d'Istituto. che prenderà in considerazione solo i viaggi per cui sono stati raccolti tutti gli acconti (Euro 150.00 per ogni studente, in caso di volo).N.B. Si ricorda a tutti i docenti che per avere un buon prezzo dei voli Low Cost è necessario acquistare il biglietto il prima possibile.

Il D.S. incarica il Docente accompagnatore della classe il quale firmerà la Dichiarazione di responsabilità su modello predisposto in Segreteria.

Il Docente referente accompagnatore ritirerà un'ulteriore autorizzazione dove la famiglia si assume la propria responsabilità sulle norme di comportamento che il proprio figlio dovrà tenere durante la durata del viaggio.

Al termine del viaggio gli accompagnatori presentano al D.S. il giudizio circa il comportamento degli studenti e la qualità del servizio logistico e di trasporto; richiedono il rimborso delle spese sostenute allegando le ricevute di pagamento.

In caso di infortunio l'accompagnatore è tenuto a compilare subito il modulo e a trasmetterlo alla scuola assieme alla certificazione medica.

(Segreteria) Dichiarazione sostitutiva richiesta durc. È un certificato unico che attesta la regolarità contributiva di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e casse edili.

Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari. Comunicazione dati Art. 3 Legge 136 del 13/08/2010, tracciabilità flussi finanziari - antimafia.

NOVEMBRE:

Il C.d.C., cui partecipano tutte le componenti (genitori e studenti) approva il viaggio d'istruzione (una sola meta) di cui al suddetto progetto.

Nel caso di richieste in deroga a queste norme come alle altre contenute nel Regolamento d'Istituto è necessaria una delibera da presentare al Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto.

Art. 44 annullamento

Il **Consiglio di Classe** può, in caso di comportamento scorretto o di assenteismo riscontrato nel giorno dell'eventuale partenza pomeridiana e/o nel

giorno successivo il viaggio di istruzione, la visita guidata, lo scambio, ecc., di **annullare** le ulteriori iniziative ancora da effettuare nell'anno in corso o quelle dell'anno scolastico successivo.

Il Consiglio di Istituto, previa consultazione dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe interessati, può disporre l'annullamento per rischi di attacchi terroristici o criticità rilevate nel Paese straniero di destinazione.

Art. 45 Accompagnatori

I docenti accompagnatori sono di norma individuati tra gli appartenenti alle classi frequentate dagli studenti, preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio. Non è consentita la partecipazione ai viaggi a parenti di alunni, di docenti e di personale ATA.

Nel caso di presenza di alunni in situazione di Handicap, è permessa la partecipazione del personale ATA e, senza aggravio di spesa, di parenti e/o assistenti o qualsiasi figura che appaia necessaria per un'ottimale assistenza del disabile.

Il numero degli accompagnatori è indicato al punto 8.2 della C.M. N° 291 del 14/10/1992 per cui si conviene che nella programmazione dei viaggi, di norma, debba essere prevista la presenza di almeno **un accompagnatore ogni quindici alunni** e comunque non meno di due.

Art. 46 Agenzie viaggi

L'Istituto si avvale delle agenzie di viaggio per i viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi secondo la normativa regionale. Può organizzarsi in proprio nel rispetto delle norme vigenti.

L'Istituto sceglie l'agenzia non solo più conveniente, ma che offre anche ottime garanzie di sicurezza e di assistenza. L'eventuale riscontro, alla fine del viaggio, della mancanza di tali requisiti, esclude l'agenzia dalla partecipazione dell'anno seguente. L'eventuale mancanza, alla partenza del viaggio, dei requisiti di legge, consente al Dirigente Scolastico, secondo la normativa ministeriale, di bloccare la partenza del viaggio.

Art. 47 Visite autorizzate dal Dirigente

Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico a rilasciare l'autorizzazione per le visite guidate da effettuarsi nell'ambito della sede.

Per quelle visite guidate da effettuarsi fuori sede, che per la loro imprevedibilità e/o atipicità non è stato possibile inserire nel piano annuale, è delegata a concedere l'autorizzazione la Giunta Esecutiva. L'iniziativa è portata a ratifica nella successiva riunione del Consiglio di Istituto.

TITOLO VII

Alunni non avvalentisi dell'insegnamento della R.C.

Art. 48 Studio assistito, studio libero, uscita autorizzata

Sia gli alunni che scelgono "attività di studio e/o ricerche individuali con assistenza del personale docente" sia gli alunni che optano per la "libera attività di studio e/o ricerca" dovranno svolgere tali attività in idonei locali della Scuola.

Gli alunni che scelgono l'uscita dalla scuola potranno uscire solo se hanno consegnato in Segreteria l'autorizzazione all'uscita sottoscritta da un genitore.

Durante l'ora di Religione, i non avvalentisi non dovranno gironzolare per i corridoi. Appositi elenchi di studenti che non seguono l'insegnamento della

R.C., divisi per classi e per opzioni, saranno distribuiti al personale responsabile della sorveglianza o dell'assistenza.

TITOLO VIII

Stamperia

Art. 49 Uso della fotocopiatrice

La scuola mette a disposizione di docenti e alunni una fotocopiatrice a schede per l'esclusivo uso didattico. L'utilizzo della medesima è sottoposto alla normativa vigente sui diritti d'autore.

La fotocopiatrice potrà essere usata dai docenti dalle ore 7.45 alle ore 13.10; dagli studenti dalle ore 9.40 alle ore 11.30 e dalle 13.10 alle 13.40.

Art. 50 Schede

Ai docenti saranno date schede gratuite tenendo conto del numero dei compiti scritti, secondo l'autocertificazione di ciascun insegnante che se ne servirà soltanto per usi didattici.

Le varie Commissioni potranno avere una scheda per fotocopiare i materiali necessari.

Per la simulazione delle Prove d'Esame di Stato viene rilasciata apposita scheda ad un Docente per ciascuna classe conclusiva di corso di studio.

Oltre i limiti considerati nei due commi precedenti, i docenti, come gli studenti, sono tenuti ad acquistare le schede al prezzo stabilito, di volta in volta, dal Consiglio d'Istituto.

L'elenco dei prezzi è depositato in Segreteria ed affisso all'Albo.

Le fotocopie per i Progetti devono essere inserite nei relativi preventivi. I Docenti Supplenti utilizzeranno generalmente la scheda del titolare.

Non si effettuano fotocopie di libri.

Le schede smagnetizzate devono essere riconsegnate.

Alla fine dell'anno le schede devono essere riconsegnate anche se parzialmente utilizzate, oppure deve essere rilasciata una dichiarazione sul numero di fotocopie rimaste, numero che sarà considerato nell'anno scolastico successivo.

La fotocopiatrice degli Uffici non potrà essere utilizzata per nessun motivo.

Chiunque utilizza la fotocopiatrice è responsabile di eventuali danni apportati alla macchina e ne risponde in proprio. Per coloro che non sapranno usarla è prevista l'assistenza di un custode.

TITOLO IX

Attività pomeridiane

Art. 51 Attività del liceo musicale

Nei pomeriggi dal lunedì e il giovedì si svolgono le attività didattiche di Esecuzione ed Interpretazione, nonché lezioni di potenziamento di altre discipline di indirizzo per le classi del liceo musicale.

Gli alunni che hanno le ore di lezione pomeridiane non continuative e che debbono restare nella scuola in attesa della successiva ora di lezione potranno svolgere attività di studio individuale, avendo cura di avvisare i collaboratori scolastici presenti circa l'aula nella quale si trovano e per quanto tempo vi rimangono. In accordo con le famiglie, questi alunni sono tenuti ad assumere un comportamento responsabile e consapevole, nel rispetto delle persone, delle regole, dell'ambiente e degli strumenti.

Altre Attività complementari e attività integrative pomeridiane (previste dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567) possono effettuarsi nei locali della scuola, previa deliberazione del Consiglio di Istituto, che fissa, di volta in volta, le modalità di svolgimento e di utilizzo di strutture e attrezzature.

Se dette iniziative sono gestite direttamente dalla scuola, il Consiglio di Istituto o il Comitato studentesco (a seconda dei casi) nominerà un gruppo di gestione, coordinato da un docente o da uno studente maggiorenne che ne assumerà la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento.

Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola si stipulerà una convenzione nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 567/96.

TITOLO X

Divieti

Art. 52 Divieto di Fumo

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, uscite e scale di emergenza, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni e in tutti gli spazi esterni di pertinenza della scuola.

Negli atri e nei corridoi, nella Palestra, negli spazi esterni di cui al comma precedente, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione del personale incaricato vigilare sul rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Si precisa che il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza ed è tenuto a segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati dalla cartellonistica di divieto di fumo.

Le sanzioni sono applicabili a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente ATA genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni della scuola.

Come stabilito dalla legge e ribadito nel Regolamento interno i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Art. 53 Divieto danneggiamento edificio scolastico e suoi arredi

In caso di danni all'edificio scolastico e/o suoi arredi, arrecati da una classe o da gruppi di alunni, gli stessi – oltre a rispondere disciplinarmente dell'accaduto – saranno soggetti al risarcimento dei relativi danni alla scuola.

In caso di difficoltà od impossibilità nell'individuazione del/degli autore/i del danno, lo stesso – finanziariamente considerato – insieme ad altre analoghe eventualità registrate nel corso dell'anno solare – costituirà, suddiviso per il numero degli alunni frequentanti la scuola (ad esclusione di quelli frequentanti le classi prime) parte della cifra di cui incrementare il contributo all'istituto in occasione delle iscrizioni degli studenti all'anno scolastico successivo.

Art. 54 Divieto utilizzo telefonini cellulari e di altri dispositivi elettronici

Anche a norma della Direttiva Ministeriale prot. n. 30 del 15 marzo 2007, nell'Istituto vige il divieto di utilizzo – da parte di docenti e studenti – dei telefonini cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione.

La norma – per gli Insegnanti – pone il suo fondamento nei doveri derivanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

La stessa norma – per gli studenti – pone il fondamento nella consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un limite nella libertà degli altri e nella certezza che l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle lezioni rappresenta un elemento di distrazione sia per chi li usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente.

Resta inteso che durante l'Attività didattica l'uso del cellulare da parte dello studente potrà essere consentito dall'insegnante in casi del tutto eccezionali, fuori dall'aula.

Avverso il divieto dell'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici espressi in questo articolo sono applicabili – per gli studenti – una delle sanzioni disciplinari previste da questo Regolamento d'Istituto, oltre che un ritiro temporaneo dello strumento di comunicazione.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto in data il 26 ottobre 2016 e resterà in vigore fino al prossimo aggiornamento.